

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO

Area Metropolitana di Roma Capitale NUCLEO DI VALUTAZIONE

PREMESSO CHE

Sulla base delle previsioni del dl.gs. n. 33/2013 e del dl.gs. n. 97/2016 tutti i comuni e gli altri enti locali, al pari di tutte le Pubbliche Amministrazioni, sono stati chiamati a verificare il rispetto dei vincoli di trasparenza dettati dalla normativa. L'A.N.A.C. nella sua veste di autorità cui sono assegnati i compiti di controllo, ha dettato le indicazioni applicative. In particolare si ricorda la deliberazione n.50/2013. Tale verifica, come previsto dalla deliberazione A.N.A.C. n. 236/2017 deve essere necessariamente effettuata sui dati pubblicati al 31 marzo 2017 e deve essere pubblicata sul sito internet entro la data ultima del 30 aprile 2017.

Il rispetto dei vincoli dettati dal legislatore in materia di obblighi della trasparenza costituisce uno dei fattori di cui si deve tenere conto in sede di valutazione dei dirigenti o, negli enti che ne sono sprovvisti, dei responsabili di strutture di vertice.

Si descrivono in dettaglio le fasi delle attività di rilevazione:

1. DATA DI SVOLGIMENTO

Una prima rilevazione è stata effettuata dall'Organismo di Valutazione mese di marzo 2017 ed è stata preceduta da verifiche a campione effettuate nel mese di dicembre 2016 dall'organismo su specifiche sezioni considerate maggiormente sensibili e prima della pubblicazione della più volte citata deliberazione n.236/2017. La compilazione definitiva è avvenuta in data odierna, tenendo conto dei dati pubblicati al 31/03, si procede alla redazione dell'attestazione e della scheda di sintesi.

2. ESTENSIONE DELLA RILEVAZIONE A STRUTTURE AUTONOME

Non sono presenti nell'Ente uffici periferici, articolazioni autonome o corpi.

3. PROCEDURE E MODALITA' SEGUITE PER LA RILEVAZIONE

Nello svolgimento della attività di verifica si è rispettato in modo puntuale quanto indicato dall'ANAC nell'allegato 4 alla deliberazione n. 236/2017 (criteri di compilazione).

Ci si avvalsi del contenuto delle FAQ pubblicate dall'A.N.A.C. in materia di trasparenza sull'applicazione del dl.gs. n. 33/2013 e del dl.gs. n. 97/2016 al fine di una puntuale interpretazione dei contenuti delle richieste inserite nella griglia di rilevazione.

Sono stati effettuati dei colloqui con il Segretario Comunale, mentre per quanto attiene al responsabile della trasmissione dei dati e della pubblicazioni dei dati si rileva che le dimensioni dell'Ente non consentono di dedicare professionalità specifiche per tali delicate funzioni che sono affidate a ciascun responsabile di struttura di vertice. L'Organismo di Valutazione ha invitato l'Amministrazione a definire tali ruoli nel rispetto delle norme sulla trasparenza ed in previsione degli obblighi crescenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Sono state analizzati i documenti messi a disposizioni dall'Ente e sono stati acquisiti altri utili elementi di analisi e valutazione.

4. ASPETTI CRITICI RISCONTRATI NEL CORSO DELLA RILEVAZIONE

L'Amministrazione Comunale ha avviato un'attività di pubblicazione sistematica e sta procedendo con sufficiente attenzione nelle operazioni di completamento delle sezioni e delle sottosezioni previste dalla normativa vigente in materia di obblighi della trasparenza. Nel contempo va sottolineato che dalla verifica effettuata si è potuto constatare che la pubblicazione dei dati e degli atti appare in molti casi ancora carente ed incompleta. Appare comunque migliorata l'attenzione alla qualità dei dati soprattutto per quanto attiene l'area dell'aggiornamento e della completezza rispetto ai contenuti previsti dalla norma. Il Responsabile della Trasparenza viene sollecitato ad intervenire sui singoli responsabili per migliorare la qualità dei dati pubblicati soprattutto per quanto attiene alle sotto-sezioni di livello 1° (macrofamiglie). Va migliorata anche la capacità di rappresentare in tabelle i dati pubblicati per renderli comprensibili e di facile accesso all'utenza. Per quanto attiene al piano della performance, alla relazione sul piano della performance e alla validazione dell'OIV in ordine alla richiamata relazione, l'Ente ha specificato con un proprio documento, che gli Enti Territoriali, Regioni, Province e Comuni, e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, sono tenuti ad adeguarsi ai soli principi desumibili dall'articolo 7, "Sistema di misurazione e valutazione della performance", del decreto legislativo n. 150/2009. Per espressa previsione infatti dell'art. 16 stante il mancato rinvio del c. 2, in questi Enti non trovano applicazione le disposizioni recate dall'art. 10, "Piano della performance e Relazione sulla performance" e dall'art. 14, "Organismo indipendente di valutazione della performance". Per gli Enti Territoriali il Piano della Performance, di cui all'art. 10 del d.lgs. n.150/2009, è sostituito dal Piano esecutivo di gestione e/o dal Piano dettagliato degli obiettivi della gestione, di cui all'art. 169 c. 3-bis del d.lgs. n.267/2000, che devono risultare coerenti con gli obiettivi strategici contenuti nel la fonte principale dei controlli è rappresentata dall'art. 147 d.lgs. 267/2000, non espressamente derogato dal d.lgs. n. 150/2009, che riconosce, anche a seguito della riforma apportata dall'art. 3 c.1 lett. d) del DL n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012, ampia autonomia nella configurazione degli organismi di valutazione e controllo da parte dei Comuni, in quanto l'OIV non sostituisce necessariamente, nelle Amministrazioni Locali, il Nucleo di valutazione, fermo restando che ove a suo tempo già attivato lo stesso deve trovare adeguamento alla luce delle previsioni recate dal Titolo II del dlgs n. 150/2009, autonomia

confermata dal ultimo dall'art 7 c. 2 del DPR n. 105/2016. Preso atto di ciò, nelle sopra richiamate sotto sezioni l'Organismo di Valutazione ha assegnato per tali voci previste all'interno della griglia il valore N/A. L'organismo procederà ad effettuare un'ulteriore verifica intermedia su tutti gli obblighi della trasparenza entro il mese di settembre 2017 comunicando che il persistere di situazioni non conformi alla norma potrebbe comportare la segnalazione all'ANAC delle situazioni di irregolarità riscontrate in materia come previsto dalla stessa Autorità che ha predisposto un'apposita procedura per tali segnalazioni.

5. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Non si ritiene necessario allegare documentazione specifica.

Magliano Romano li 13/04/2017